Prot. 1800

LINEE GUIDA IN MATERIA DI GESTIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI AD ACCETTARE L'INCARICO, NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, LIQUIDAZIONE DI EQUA INDENNITÀ

PREMESSA

Il Tribunale di Como ha instaurato un confronto con gli Ordini territoriali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e con il Collegio Notarile al fine di concordare e definire linee guida per dare vita ad attività di monitoraggio sulle metodiche di selezione e di nomina degli Amministratori di Sostegno così da garantire la massima trasparenza sulla tenuta dell'elenco dei soggetti che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico e sulle nomine, revoche e sostituzioni dei professionisti attivi nelle amministrazioni di sostegno.

Le presenti linee guida si prefiggono l'obiettivo di uniformare i compensi annuali da liquidare a favore degli amministratori contemperando le esigenze dei soggetti amministrati e l'impegno professionale profuso nell'adempimento del mandato ricevuto dal Tribunale.

Al fine di portare alla maggior efficienza possibile l'elenco dei soggetti disponibili ad assumere le amministrazioni, nonché di raggiungere omogeneità di impegni conferiti si applicherà il principio della turnazione degli iscritti anche sulla base delle specializzazioni e delle disponibilità indicate dai professionisti al momento della presentazione della domanda di inserimento nell'elenco.

*

FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Ordine degli Avvocati di Como si incarica di formare un elenco di iscritti all'albo degli Avvocati e al registro dei praticanti avvocati, che manifestino la disponibilità ad assumere incarico di amministratore di sostegno, per le situazioni in cui il Giudice tutelare ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità, ad esempio nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimoniale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, nonché in generale in presenza di situazioni di conflittualità.

Il Giudice tutelare provvede all'individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, la territorialità, le caratteristiche e la complessità degli incarichi affidati a ciascun professionista.

La gestione dell'elenco è affidata all'Ordine degli Avvocati di Como che si avvarrà della propria organizzazione interna per l'aggiornamento e l'integrazione dei nominativi inseriti.

L'Ordine provvede alla tenuta dell'elenco sulla base della disponibilità espressa, e periodicamente rinnovata, dei singoli professionisti anche con riferimento alle aree geografiche ed alle casistiche cliniche .

L'Ordine provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco entro il 31 gennaio, inviandone copia alla cancelleria di Volontaria giurisdizione del Tribunale

Può essere inserito nell'elenco il professionista che risponda ai seguenti requisiti:

1) Iscrizione all'Albo degli Avvocati o al registro dei praticanti da almeno 1 anno;
2) Regolarità nella formazione ed aggiornamento professionale;
3) Non aver subito condanne disciplinari definitive superiori alla censura;
4) Non essere stato revocato da amministrazioni di sostegno negli ultimi tre anni per inadempienza;
5) Aver rinunciato a non più di tre amministrazioni di sostegno nell'ultimo anno.

L'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Como hanno facoltà di organizzare eventi formativi e di aggiornamento, rivolti agli iscritti all'albo sulle tematiche etiche, giuridiche ed amministrative inerenti lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno.

*

NOMINA

In sede di giuramento il professionista individuato nel novero dell'elenco di professionisti dichiaratisi disponibili ad accettare l'incarico è tenuto ad autocertificare:

1) di essere in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti per bene adempiere al ruolo;
2) il numero di amministrazioni in corso;
3) il numero di revoche subite nell'ultimo triennio;
4) il numero di rinunce a precedenti amministrazioni di sostegno formalizzate nel precedente anno.

Il Giudice Tutelare terrà conto delle dichiarazioni rese dal professionista in sede di nomina ai fini di conferire incarico.

*

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c. prevede di norma la gratuità dell'incarico con possibilità di riconoscere al tutore e all'amministratore di sostegno un'equa indennità *"considerando*

l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione" e dunque l'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

La Corte Costituzionale ha chiarito che l'equa indennità ex art. 379 c.c. *"non ha natura retributiva,* ma *serve* a *compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore è gravato* a *cagione dell'attività di amministrazione de patrimonio del pupillo a, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti"* precisando inoltre che *"l'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o* a *collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso de/le istituzioni pubbliche"* (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 1073/88).

Ciò premesso, Il Giudice, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum liquidabile a titolo di equa indennità, dovrà tener conto del valore del patrimonio liquido del soggetto protetto e della complessità dell'attività svolta senza a tal fine considerare il fatto che il tutore/amministratore di sostegno si sia impegnato nella cura e assistenza del soggetto sottoposto a misura di protezione. Resta salva la facoltà dell'amministratore di sostegno di chiedere l'ausilio di collaboratori stipendiati ai sensi dell'art. 379, comma secondo c.c. (da ritenersi applicabile anche al curatore in regime di inabilitazione).

1) La liquidazione avverrà tramite l'individuazione di scaglioni delineati nella tabella in calce riportata. Permane in ogni caso la discrezionalità del Giudice nel valutare l'equa indennità, caso per caso, secondo i criteri di seguito elencati.

2) Si terrà conto:

a. della capienza del patrimonio liquido del beneficiario (coerentemente in caso di indisponibilità economica non sarà possibile liquidare alcuna indennità posto che questa non deve gravare sulle risorse del beneficiario).

b. della difficoltà di gestione del patrimonio in termini di impegno profuso per la sua conservazione, di tempo impiegato e di costi sostenuti. Il G.T., nell'ambito dello scaglione di riferimento, dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto al flusso delle uscite valorizzando l'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno/tutore ha avuto sulla conservazione, o meglio, sull'incremento del patrimonio nonostante i costi dell'amministrazione. L'amministratore di sostegno dovrà specificare nella richiesta d'indennità se il patrimonio del suo beneficiario è incrementato o meno, spiegandone le motivazioni.

Qualora l'amministrazione di sostegno comporti la gestione di patrimoni immobiliari, all'amministratore di sostegno potrà essere riconosciuto un'integrazione dell'indennità correlato alle specifiche attività svolte ed al loro grado di responsabilità e di impegno richiesto all'amministratore. A tale riguardo il valore dell'immobile, qualora non emerga già dagli atti, potrà essere valutato sulla base delle tariffe medie OMI di riferimento del luogo e della tipologia di immobile che l'amministratore dovrà allegare all'istanza di liquidazione.

3) Nel caso in cui la gestione dell'amministrazione di sostegno richieda un impegno particolarmente gravoso, nei termini sopra specificati, il Giudice potrà valutare la corresponsione di un'indennità che superi la percentuale massima prevista per quel determinato scaglione di valore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: l'assistenza del soggetto fragile in procedimenti giudiziari; la stipula di atti pubblici; la mediazione in conflitti familiari; l'assunzione di particolari responsabilità (vendita di beni immobili, assenso a trattamenti terapeutici). In detti casi può essere previsto un aumento dell'indennità individuata dallo scaglione di riferimento nella percentuale da 1/10 fino al doppio dell'indennità base.

4) Qualora, al contrario, l'amministrazione di sostegno/tutela risulti particolarmente lineare (sia perché protrattasi da diversi anni, sia perché già lineare di per se stessa), la liquidazione dell'indennità dovrà tenere in considerazione la permanente responsabilità della gestione e conservazione del patrimonio del beneficiario. In tal senso sarà comunque riconosciuta all'amministratore di sostegno un'indennità calcolata sulla base dello scaglione di riferimento di cui alla tabella in calce

5) La liquidazione dell'indennità non dovrà mai pregiudicare il beneficiario, pertanto nello scaglione fino ad € 3.000,00 non si farà luogo di massima ad alcuna liquidazione, fermo il rimborso delle spese vive documentate.

6) Le tabelle di calcolo riguardano un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno (salva diversa disposizione del G.T.), oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga rinnovata alla scadenza.

7) La nozione di patrimonio, o meglio di valore del patrimonio sul quale effettuare la liquidazione dell'indennità all'ADS è dato dalla somma della liquidità, del valore degli investimenti (es. titoli, azioni, ecc.) e delle proprietà mobiliari alla data del rendiconto, decurtate dalle passività a tale data. Precisamente la base di calcolo è costituita dal patrimonio immediatamente disponibile (o disponibile in tempi relativamente brevi) potendo i beni immobili costituire solo un indice per l'incremento

dell'indennità, posto che, nella gestione del soggetto vulnerabile, è essenziale che le liquidità non vengano mai esaurite, per far fronte alle urgenze.

8) Le spese documentate, in caso di richiesta, sono sempre liquidate dal Giudice, con apposita indicazione di modo che tali spese non vengano eventualmente sottoposte a tassazione.

9) Si esclude ogni riferimento, per il calcolo dell'indennità, a parametri mutuati dalle Tariffe Forensi degli Avvocati poiché la medesima non ha natura retributiva.

MODALITA DI LIQUIDAZIONE

In ottemperanza al parametro normativo di riferimento (art. 380 c.c.) che prevede il conto della gestione annuale, la richiesta di indennità dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al rendiconto ed alla relazione.

In casi particolari, potrà essere autorizzata una richiesta relativa a periodi inferiori con conseguente riduzione proporzionale del valore previsto dal protocollo.

L'istanza di richiesta di liquidazione dell'equa indennità dovrà essere presentata con istanza telematica autonoma ed indicare:

1) il periodo di riferimento della gestione;

2) il saldo del conto/deposito alla data della richiesta;

3) il saldo titoli;

4) il saldo dell'anno precedente;

5) il saldo dell'anno del rendiconto;

6) le indennità già incamerate e il relativo ammontare.

***

Tabella per la liquidazione dell'equa indennità annuale

Valore del patrimonio liquido	**Somma minima liquidabile**	**Somma massima liquidabile comprensiva degli aumenti dovuti a difficoltà di amministrazione**
Fino a € 3.000,00	Rimborso spese documentate	sino a € 1.000,00
€ 3.001,00 - € 20.00,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
€ 20.001,00 - € 50.00,00	€ 1.500,00	€ 2.250,00
€ 50.001,00 - € 100.00,00	€ 2.200,00	€ 3.300,00
€ 100.001,00 - € 300.00,00	€ 3.300,00	€ 4.000,00
€ 300.001,00 - € 500.00,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
€ 500.001,00 - € 750.00,00	€ 4.500,00	€ 5.500,00
€ 750.001,00 - € 1.000.000,00	€ 5.500,00	€ 6.500,00
Oltre € 1.000.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00

Tabella per l'integrazione di indennità per gestione di patrimonio immobiliare

Valore del patrimonio immobiliare (eventuale aumento dell'indennità calcolata sul patrimonio liquido)
Da 10.000 a 100.000 aumento del 10%
Da 100.001 a 300.000 aumento del 12%
Da 300.001 a 500.000 aumento del 14%
Da 500.001 a 1.000.000 aumento del 16%
Oltre 1.000.000 aumento del 20%

Como, 10 dicembre 2024

Dott.ssa Giulia Troina quale delegata del Presidente del Tribunale di Como

Dott.ssa Camilla Pelizzatti Presidente del Consiglio Notarile di Como

Avv. Daniela Corengia Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como

Dott. Alberto Anzani quale delegato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Como

Dott.ssa Fabiola Cinzia Castelli
Con l'assistenza del funzionario responsabile della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione